

PRETURA DI LANCIANO - MAGISTRATURA DEL LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA

COPIA

Per controparte

per : **HONDA ITALIA INDUSTRIALE Spa**, con sede in Ateessa, in
persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Tito
Codagnone per mandato in calce alla copia notificata del ricorso con
pedissequo decreto

RESISTENTE

contro : **DI CAMILLO FABIO**, residente in Montesilvano, difeso
dagli Avv.,ti Canio Salese e Vincenzo De Laurentis, dom.to in
Lanciano c/ Avv. Marco Di Domenico

RICORRENTE

Le risultanze istruttorie hanno confermato pienamente la infondatezza
delle tesi di parte ricorrente.

Riteniamo di poter ribadire le argomentazioni già offerte in sede di
costituzione per la parte che riguarda la pretesa relativa
all'inquadramento nella categoria Vb a decorrere dal 24° mese
successivo alla assunzione, ossia a decorrere dal 1° 11.1985.

Le pretese economiche sono ampiamente prescritte, in quanto si
riferiscono al periodo che termina con l'effettivo passaggio alla
categoria Vb, ossia con il 1° 02.89. salvo il brevissimo periodo che va
dal 20.8.88 al 1° 2.89, non prescritto perchè il ricorso è stato
depositato il 20.8.93.

Per tale breve periodo, come risulta dalla CTU la Honda ha versato
delle somme maggiori di quelle dovute, tanto che vi sarebbe un credito
della stessa pari a circa L.50.000 . Per il periodo competevano al Di

Camillo circa L.39.725 mensili (vedi CTU), per un ammontare complessivo di L.198.626, pari a cinque mensilità. La Honda, di contro, ha versato L.49.500 mensili, per un totale di L.148.500. Di conseguenza risulta un credito in favore della resistente.

Lo scatto successivo, che andava a maturare a Novembre 1991, è stato assorbito con il passaggio alla Cat. Va, che la Honda ha attribuito al Di Camillo con decorrenza dal Gennaio 1991.

Nessun credito, pertanto, può essere vantato dal Di Camillo per scatti di anzianità.

* * * * *

La pretesa di vedersi riconosciuta la VII Categoria a far data dal 1° 03.1991, ossia dopo tre mesi dell'affidamento di mansioni superiori, è risultata assolutamente infondata e deve essere disattesa.

Il ricorrente assume che al momento delle dimissioni dell'Ing. Malatesta dalla Honda egli ne avrebbe preso il posto e le funzioni.

Tale tesi non ha trovato riscontro alcuno nelle risultanze di causa.

E' risultato, infatti, che al momento delle dimissioni dell'Ing. Malatesta la responsabilità del Servizio, -denominato Servizio Tecnico Ricerca Sviluppo ed Omologazione- venne immediatamente affidata all'Ing. Fantinelli, fino a quel momento responsabile della "Qualità".

Tale passaggio è stato immediato, cosa riferita in sede di prova testimoniale, sia dallo stesso Ing. Fantinelli ("sono subentrato nella responsabilità del servizio tecnico sviluppo e omologazioni verso la metà del mese di Dicembre 1990"), sia dal teste Giorgetta, all'epoca dei fatti Direttore del Personale della Honda ("Vera la

circostanza di cui al cap.1 della memoria del convenuto") sia dal teste di parte ricorrente Andrea Auriti ("Successivamente è subentrato, dopo le dimissioni dell'Ing.Malatesta, l'Ing.Fantinelli").

Una ulteriore conferma si rinviene nell'organigramma acquisito agli atti del giudizio, e più precisamente quello riferito al 1.3.91: responsabile del Servizio Ricerca e Sviluppo e Omologazioni risulta essere l'Ing.Fantinelli.

Infine la stessa testa Romagnoli ha affermato che al suo arrivo nel servizio omologazioni l'Ing Fantinelli le disse di rivolgersi al Di Camillo per apprendere come si preparassero le pratiche di omologazione: quindi anche la Romagnoli dipendeva da Fantinelli.

Abbiamo la prova che l'Ing.Fantinelli è subentrato immediatamente all'Ing.Malatesta nella responsabilità del servizio ricerca e sviluppo e omologazioni, ed appare anche logico che fosse così, stante la importanza del servizio nella intera economia dell'azienda.

Il teste Giorgetta ci ha fornito una spiegazione che appare idonea a chiarire molte cose: "...siccome il predetto reparto servizio tecnico,sviluppo, ricerca ed omologazione era molto ampio e vitale per l'immagine ed il prodotto aziendale,era necessario che la persona che doveva sostituire l'Ing.Malatesta avesse i requisiti di collegamento e le capacità per svolgere le funzioni di responsabilità del citato settore, e all'epoca l'Ing.Fantinelli sembrò la persona più adatta".

Il ricorrente dice il falso, quindi, quando afferma che nessun incarico è mai stato dato all'Ing.Fantinelli, e che, quindi, egli è rimasto senza superiore diretto, svolgendo tutte le mansioni che prima erano affidate all'Ing.Malatesta, il quale, addirittura, gli avrebbe "affidato l'intero reparto".

L'Ing.Malatesta, sentito quale teste, ha rilevato come immediatamente

sovraordinato al Di Camillo vi era il Sig.D'Alonzo, per cui un diretto superiore del Di Camillo vi è sempre stato, ed ha riferito anche che "il ricorrente non doveva intendersi come mio successore nell'azienda, bensì come referente presso gli uffici esterni per le omologazioni e per le prove in quanto era l'unico in grado di farlo".

Nessun passaggio di funzioni, quindi, ma solo una indicazione che per qualsiasi pratica di omologazione i funzionari della Motorizzazione avrebbero potuto rivolgersi al Di Camillo.

La verità, quindi, è che all'Ing.Malatesta è subentrato l'Ing.Fantinelli, e non avrebbe potuto essere diversamente, dal momento che la strutturazione del servizio, che era organizzato come Servizio Tecnico, Sviluppo e Ricerca e Omologazioni, non prevedeva una modificazione nel senso di "staccare" le omologazioni dall'intero servizio, rendendolo autonomo, per cui doveva necessariamente essere nominato un nuovo responsabile, e la scelta cadde sull'Ing.Fantinelli.

Vi erano anche altre ragioni di ordine pratico che ostavano all'affidamento del servizio al Di Camillo: non va dimenticato che fino al dicembre 1991 il Di Camillo non poteva nemmeno firmare le domande di omologazione, in quanto era richiesta la firma di un iscritto all'Albo degli Ingegneri, e dopo quella data poteva sottoscrivere le domande, solo a condizioni che l'azienda avesse "un'adeguata infrastruttura tecnica e di organico atta ad affrontare le problematiche ad essa connesse"(Vedi missiva Ministero Trasporti 9.12.91- doc. n°4).

Il Di Camillo, ove il servizio omologazioni fosse stato staccato dalla restante parte, non avrebbe avuto i requisiti per essere preposto al servizio stesso: non dimentichiamo che l'Ing.Malatesta si è dimesso nel dicembre 1990, ed all'epoca era necessaria la firma di un ingegnere.

Lo stesso Di Camillo conferma questa circostanza, ma assume di non

aver mai richiesto firme all'Ing. Fantinelli, ma di aver fatto sempre firmare le pratiche all'Ing. Giorgetta, Capo del Personale.

Si comprende subito come una tale affermazione non sia assolutamente attendibile.

In conclusione, sul punto, riteniamo che nessuna prova sia stata fornita in ordine all'affidamento di funzioni di responsabile del servizio omologazioni al Di Camillo, ed anzi, è stata fornita proprio la prova contraria, ossia che all'Ing. Malatesta nella responsabilità del Servizio Tecnico Ricerca Sviluppo e Omologazioni è subentrato l'Ing. Fantinelli. La circostanza che l'Ing. Fantinelli non avesse alcuna esperienza nella predisposizione delle pratiche di omologazione, non ha alcuna rilevanza pratica, proprio per la semplicità delle attività da svolgere.

Va detto anche che l'Ing. Fantinelli ha avuto delle difficoltà solo all'inizio, acquisendo in pochissimo tempo conoscenza totale del funzionamento del servizio, tanto che lo stesso ricorrente ha provato

che egli svolge le stesse funzioni dell'Ing. Malatesta, quanto al servizio

omologazioni, ciò sta a significare, però, non che le funzioni svolte dal

Di Camillo siano riferibili ad una qualifica superiore, ma solo che le

stesse funzioni venivano svolte sia dall'Ing. Fantinelli che dal Di

Camillo

Ma vediamo, allora, quali fossero queste funzioni che il Di Camillo svolgeva e che egli ritiene tali da essere riferibili alla VII qualifica.

Non sono certamente quelle elencate nel ricorso.

La prova testimoniale ha riportato nei giusti limiti le funzioni che il Di Camillo ha effettivamente svolto, sia con riferimento al periodo in cui vi era l'Ing. Malatesta, sia per il periodo successivo, nel quale, in verità, non vi sono stati eccessivi cambiamenti, salvo la possibilità per il Di Camillo, di sottoscrivere le domande di omologazione e i verbali delle prove eseguite sui motocicli.

Ha riferito l'Ing. Malatesta: "Le mansioni che il ricorrente in concreto svolgeva, consisteva nell'esaminare la documentazione che si riceveva dal Giappone, istruire la pratica di omologazione (vale a dire formalizzare la domanda di omologazione, preparare gli elaborati tecnici, compilare la relazione tecnica, provvedere al pagamento delle tasse) e presentarla al centro prove autoveicolo in attesa di conoscere le date in cui si sarebbero effettuate le prove di omologazione. Queste domande venivano firmate da me: Il ricorrente assisteva, poi, alle prove di omologazione eseguite dai funzionari del Ministero dei Trasporti ed il relativo verbale di omologazione veniva predisposto dai predetti funzionari e sottoscritto dagli stessi e da me, in qualità di delegato dell'azienda a sottoscrivere i verbali".

Continuando nella sua deposizione ha ulteriormente precisato: "La documentazione tecnica per la pratica di omologazione veniva predisposta non nella sede della nostra azienda ma nella Honda Giappone. Questa documentazione tecnica veniva adattata nella nostra azienda sulla base delle esigenze tecniche che potevano sorgere con riferimento alla normativa italiana. Preciso anche che i modelli e la documentazione che venivano predisposti dal Giappone facevano riferimento alle normative ed alle esigenze tecniche dei paesi destinatari. Debbo anche dire che le nostre eventuali modifiche non alteravano le caratteristiche originali del progetto " ed aggiunge: "le predette modifiche che non presupponevano l'elaborazione di calcoli e che, quindi, non modificavano il progetto, venivano svolte dal ricorrente.

Lo stesso teste aggiunge un altro elemento che risulterà determinante ai fini del decidere: il teste afferma che egli stesso "aveva provveduto a predisporre una parte di schemi, ovvero fac-simile di verbali, di

domande, di relazione tecnica da inserire nel computer; poichè nel corso del tempo il lavoro era aumentato sono stato coadiuvato nell'elaborazione degli schemi dallo stesso ricorrente".-

La conferma di quanto affermato dal teste Ing. Malatesta, la troviamo nella deposizione del teste Giorgetta ed in quella dell'Ing.Fantinelli.

Il teste Giorgetta, dopo aver affermato essere vere le circostanze di cui ai capitoli 1 e 2, in ordine al secondo precisa:"L'ing.Fantinelli è la testa di ponte con la casa madre Honda Japan esclusivamente per la qualità del prodotto.Questo però fino al momento in cui era responsabile di questo settore.Quando, poi, subentrato all'Ing.Malatesta, gli è stato affidato il settore omologazioni, è stato referente anche per quest'ultimo".

Afferma come vere le circostanze di cui ai capitoli 3 e 4 e precisa:" La documentazione principale del prodotto veniva dal Giappone.Si rendeva quindi necessaria la traduzione in italiano.Ciò avveniva con l'inserimento dei dati in uno schema inserito in un computer: schema predisposto nel corso degli anni dall'Ing.Malatesta.Il ricorrente si limitava ad elaborare la documentazione sulla base di questo schema"

La testimonianza che risolve in modo definitivo ogni dubbio, è quella dell'Ing.Fantinelli, il quale ha riferito con estrema chiarezza quali fossero le mansioni effettivamente svolte dal Di Camillo.

Più precisamente, a domanda del difensore di parte convenuta, sul capitolo M' della prova di parte ricorrente, ha affermato:"Devo smentire che le mansioni svolte dall'attore siano state quelle indicate nel predetto capitolo e preciso, invece, che le mansioni erano le seguenti: come già ho detto le risoluzioni di natura tecnico-omologativa venivano decise dalla casa madre.Svolgeva, invece, attività di studio delle normative tecniche vigenti in Italia e

all'estero, in merito alle disposizioni di legge sulla circolazione stradale. Non svolgeva mansioni di studio di definizioni tecniche dei prodotti da destinare ai vari mercati, a meno che con tale definizione. Ed ha aggiunto: "Svolgeva l'istruzione completa di pratiche di omologazione di prodotti nazionali, contattava inoltre i vari tecnici per le operazioni di omologazione e ne verificava la disponibilità a venire nell'azienda. Non è vera la circostanza di cui al cap R' di parte attrice e preciso che il sig. Di Camillo non svolgeva le mansioni che svolgevo io come responsabile del settore omologazioni e mi riferisco soltanto allo studio e definizione del budget con coordinamento di altre sezioni, come sezione acquisti e produzione, che fissavano i loro programmi sulla base della tempistica della omologazione dei prodotti, oppure risposta alle problematiche sollevate dalla altre consociate Honda ed anche compilazione delle schede di valutazione sul profitto del personale dell'ufficio omologazioni. Le scelte della priorità nella tempistica delle omologazioni veniva decisa dalla casa madre, mentre io decidevo sulla tempistica delle omologazioni in Italia sulla base delle esigenze dettate dal settore vendite".

I testi indicati da parte ricorrente, Romagnoli e Silvestri, giunti nell'Ufficio Omologazioni dopo le dimissioni dell'Ing. Malatesta, non risultano utili a modificare il quadro complessivo come evidenziato dagli altri testi. A parte la considerazione che gli stessi, per la loro qualifica e la loro funzione, non possono essere ritenuti in grado di valutare correttamente la portata delle funzioni svolte da un sovraordinato, va detto che, nel complesso, essi hanno fornito un ulteriore supporto alla tesi di parte resistente.

La Romagnoli, in particolare, ha affermato: "Il Di Camillo medesimo mi insegnò ad usare in computer, mi insegnò le schede di

omologazione e le estensioni di homologazione, le relazioni tecniche, i verbali e le tabelle dei disegni".

Il personale impiegatizio addetto all'Ufficio Omologazioni, quindi, era in grado di provvedere anche in autonomia a predisporre la documentazione necessaria per una pratica di homologazione, segno evidente che, con gli schemi già predisposti sul computer, l'istruzione della pratica risultava abbastanza semplice ed agevole.

Il teste Silvestri ha riferito che il giorno 4.4.93 fu la Romagnoli a predisporre la domanda di homologazione che il Di Camillo si era rifiutato di preparare, a ciò prova che la Romagnoli fosse in grado di farlo.

Le altre circostanze riferite dalla Romagnoli, in ordine ai dati inseriti nel computer e agli aggiornamenti delle schede alla luce delle normative sopravvenienti stanno a dimostrare come la stessa Romagnoli comprendesse perfettamente la sostanza di quanto era già nel computer.

La teste non è attendibile quando afferma che nel computer erano inserite solo delle bozze delle schede e della documentazione al momento del suo arrivo nel servizio homologazioni(marzo 1991); la sua affermazione contrasta con quanto affermato dal teste Malatesta, dal teste Giorgetta e dal teste Fantinelli.

E' possibile che il Di Camillo provvedesse agli aggiornamenti delle schede, ma non è vero che all'inizio vi erano solo delle bozze.

Ricapitolando le risultanze della prova raccolta, possiamo stabilire con certezza quali fossero le mansioni effettivamente svolte dal Di Camillo..

Non sono certamente quelle che lo stesso Di Camillo ha elencato al punto M' della prova: tutti i testi hanno escluso che il Di Camillo svolgesse quelle attività.

In pratica le attività che il Di Camillo svolgeva consistevano: (vedi teste Malatesta) - nell'esame della documentazione proveniente dal Giappone o dal Belgio; - nella istruzione delle pratiche di omologazione (formalizzazione della domanda, preparazione degli elaborati tecnici, compilazione della relazione tecnica, pagamento tasse); - nella presentazione della stessa; - nel contattare gli uffici statali per concordare le date delle omologazioni; - assistere alle omologazioni; - sottoscrivere i verbali di omologazione:

A queste attività possono aggiungersene altre, quali la predisposizione di modifiche che non alteravano le caratteristiche originali del progetto, limitatamente a quelle che non presupponevano elaborazione di calcoli e modificazioni del progetto (teste Malatesta); studio delle normative tecniche vigenti in Italia ed all'estero in merito alle disposizioni di legge sulla circolazione stradale (teste Fantinelli).

Nessuna prova è stata fornita in ordine allo svolgimento di attività quali la "risoluzione di problematiche tecniche", o "lo studio di normative tecniche", ad esclusione di una affermazione della teste Romagnoli ("vedevo che durante lo svolgimento del mio lavoro il Di Camillo studiava la normativa CUNA e del Codice della Strada"), quella del teste Malatesta ("le modifiche che non presupponevano l'elaborazione di calcoli e che quindi non modificavano il progetto, venivano svolti dal ricorrente") e quella del teste Fantinelli ("Svolgeva attività di studio delle normative tecniche vigenti in Italia ed all'estero in merito alle disposizioni sulla circolazione stradale"), che però non rientrano certo in nessuna delle definizioni date dal ricorrente.

Va detta una ultima cosa prima di passare ad esaminare se le mansioni svolte dal Di Camillo giustifichino o meno la sua pretesa di inquadramento superiore.

La sottoscrizione della documentazione da parte del Di Camillo, non

costituisce l'attribuzione da parte dell'azienda di specifiche funzioni da svolgere in totale autonomia, ma costituisce solo una "delega" a sottoscrivere in luogo del legale rappresentante dell'azienda.

Si pensi che delegato a rappresentare l'azienda nella esecuzione delle prove di omologazione è anche il sig. D'Amico Domenico, semplice

operaio della Honda

Si aggiunga che la possibilità di sottoscrizione da parte del Di Camillo si è concretizzata solo nel Dicembre 1991, ossia quando il Ministero dei Trasporti, con propria circolare, ha precisato che non era più richiesta la sottoscrizione di un tecnico iscritto al proprio Albo professionale, quando lo stesso risultava dipendente dell'Azienda, e questa avrà dimostrato, "nelle visite rituali per le verifiche circa le proprie capacità tecniche alla produzione, un'adeguata infrastruttura tecnica e di organico atta ad affrontare le problematiche ad essa connesse".

Di fatto, però, egli ha svolto sempre le medesime mansioni, ossia quelle che già svolgeva sotto la direzione dell'Ing. Malatesta, per cui non è certamente con l'attribuzione della possibilità di sottoscrivere in nome e per conto dell'azienda, che si è modificata la sua posizione all'interno dell'azienda stessa.

* * * * *

Andiamo ad esaminare, ora, se la pretesa del Di Camillo di vedersi inquadrato al VII livello sia o meno fondata.

Riportiamo, di seguito, quanto stabilito nel CCNL di settore, per la VII categoria: Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della VI categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali

dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con grado di elevata capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro":

E' necessario, per una migliore valutazione, riportare anche la declaratoria della VI categoria, richiamata nella declaratoria della VII: Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedano particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.

Non riportiamo le ulteriori specificazioni fatte dal CCNL, risultando sufficiente la declaratoria di base.

Esaminando le mansioni svolte dal Di Camillo, siamo in grado di affermare in tutta tranquillità, che esse non rientrano né nella VII categoria, né nella VI categoria.

Le mansioni affidate al ricorrente, nel loro complesso, sono sempre state mansioni "semplici".

Per rendersene meglio conto è necessario elencarle, con riferimento ai singoli momenti operativi, ed al contenuto delle attività svolte.

In sede di costituzione in giudizio abbiamo affrontato la problematica,

evidenziando i suoi aspetti più significativi. Per completezza espositiva ribadiamo in questa sede i concetti già espressi al fine di rendere più comprensibili i concetti che andremo ad esprimere.

La società resistente produce in Italia un solo motociclo e, solo da poco tempo, uno scooter. Tutti gli altri prodotti (decine di tipi diversi di motocicli, motori marini, macchine agricole, compressori, automobili, ecc.) provengono direttamente dal Giappone, ove vengono progettati e realizzati.

Sappiamo bene che per essere immessi sul mercato italiano tutti i prodotti devono essere conformi alle normative italiane, così come lo devono essere alle normative degli altri paesi europei ove eventualmente debbano essere esportati.

In Giappone, come ci è stato riferito dai testi Malatesta, Giorgetta e Fantinelli, si preoccupano di predisporre i prodotti in conformità alle normative italiane. A ciò provvede un apposito servizio tecnico che predispone anche tutti gli elaborati tecnici relativi.

Tali atti vengono rimessi in Italia, dove debbono essere tradotti dall'inglese all'italiano, operazione che si compie con l'inserimento dei dati in un computer (vedi teste Giorgetta), in uno schema che, nel caso di specie, è stato predisposto dall'Ing. Malatesta.

La prova di tale assunto è stata fornita in sede di costituzione: abbiamo prodotto copia della documentazione tecnica originale giunta dal Giappone e copia di quella in italiano predisposta per la domanda di omologazione, unitamente alla documentazione necessaria per ottenere la omologazione del motociclo in Italia.

Si può facilmente rilevare come la documentazione tecnica in italiano non è altro che quella originale, con la traduzione dei termini dall'inglese all'italiano.

Quindi nessuna predisposizione di documentazione tecnica.

Passiamo alle altre operazioni, ossia alla predisposizione della domanda e della relazione tecnica.

Le due operazioni non richiedono alcuna particolare capacità o preparazione, essendo possibile predisporre il tutto seguendo gli schemi già introdotti nel computer, e completandoli con le indicazioni rilevabili, con estrema facilità, dalla documentazione tecnica proveniente dal Giappone.

Il lavoro del Di Camillo consisteva, secondo quanto riferito dal teste Malatesta, oltre che nel controllo della documentazione giunta dal Giappone, anche nella eventuale predisposizione di modifiche, che, però non presupponevano l'elaborazione di calcoli e che non modificavano il progetto originale.

In buona sostanza, poichè i modelli e la documentazione che venivano predisposti dal Giappone facevano riferimento alle normative dei paesi destinatari, non si vede quale attività altamente qualificata potesse svolgere il Di Camillo, se non una semplice attività di "adattamento" della documentazione alle esigenze tecniche che "potevano sorgere in riferimento alla normativa italiana".

Non va dimenticato che referente della Honda Japan per il settore omologazione, era dapprima l'Ing. Malatesta, come egli stesso ha riferito, e successivamente lo è diventato l'Ing. Fantinelli (vedi testi Giorgetta e Fantinelli), e ad essi faceva capo la Honda Japan per la soluzione delle problematiche tecnico-omologative che dovevano essere affrontate prima dell'invio della documentazione in Italia.

Va considerato che in definitiva il servizio omologazioni provvedeva alla procedura di omologazione in Italia delle moto fabbricate in Giappone e commercializzate in Italia dalla società resistente. Non si trattava di omologazione di moto progettate e realizzate in Italia: per queste certamente vi sarebbe stata una serie di problemi ben più

complessi, da affrontare fin dalla progettazione.

Ma torniamo all'argomento principale ed andiamo ad esaminare se le altre attività del Di Camillo possano aver concretizzato lo svolgimento di mansioni riferibili alla VII categoria.

Dopo la preparazione della documentazione da parte del Di Camillo, la stessa doveva essere sottoscritta. Tale sottoscrizione dapprima era riservata ad un tecnico iscritto nell'albo professionale, e successivamente anche da un tecnico non iscritto, purchè dipendente della ditta richiedente l'omologazione, e purchè in presenza di una idonea infrastruttura tecnica e di organico, atta ad affrontare le problematiche ad essa connesse.

Al riguardo abbiamo già ampiamente parlato in sede di memoria di costituzione. Possiamo aggiungere solo alcune considerazioni, alla luce delle risultanze istruttorie.

I testi funzionari della Motorizzazione Civile e del Ministero dei Trasporti, hanno riferito che in effetti il Di Camillo era l'unico in grado di interloquire con loro in quanto conosceva bene la trafila burocratica da seguire per le omologazioni, e loro avevano interesse ad avere rapporti con personale in grado di seguire le pratiche.

Nessuno di essi, però, è stato in grado di affermare che le operazioni necessarie richiedevano una specifica capacità tecnica, superiore a quella richiesta ad un soggetto, assunto proprio perchè in possesso di conoscenze specifiche (Perito Tecnico) nel settore dei motori.

Ha affermato il teste Auriti: "Quando l'Ing. Malatesta andò via l'unica persona in grado di svolgere le pratiche di omologazione e di interloquire con il centro prove autoveicoli di Pescara, era solo il ricorrente in quanto era a conoscenza delle normative e delle procedure per lo svolgimento delle pratiche omologative".

E con riferimento alla sottoscrizione delle pratiche di omologazione,

aggiunge: "per delega alla firma è da intendersi la sottoscrizione degli elaborati da presentare per l'omologazione. Non sono in grado di dire se l'abilitazione alla firma riguardasse anche la modifica o l'adattamento alla normativa italiana dei progetti provenienti dal Giappone".

Quindi il Di Camillo era l'unico che, al momento delle dimissioni dell'Ing. Malatesta, era in grado di interloquire con il centro prove, solo perchè conosceva bene l'iter burocratico da seguire e non per altre ragioni, ma ciò non basta a qualificare in maniera diversa il suo lavoro. Dopo qualche mese anche l'Ing. Fantinelli era in grado di provvedere alle stesse incombenze in piena autonomia (vedi teste Auriti sul capitolo O), ma non per questo sono cambiate le mansioni del Di Camillo, il quale ha continuato a svolgere le stesse mansioni che svolgeva prima, sotto l'Ing. Malatesta.

Quello che non si comprende è il perchè il Di Camillo, pur avendo svolto sempre le stesse mansioni, chieda un diverso inquadramento solo a decorrere dalle dimissioni del Malatesta. Egli fa discendere il tutto da una pretesa attribuzione (verbale) di funzioni superiori e dalla circostanza che non gli è stato mai comunicato che l'Ing. Fantinelli era subentrato all'Ing. Malatesta ed era, quindi, il suo diretto superiore.

Ben poco per giustificare funzioni direttive.....

Ma andiamo oltre. Il Di Camillo, dopo la presentazione della domanda di omologazione, provvedeva a contattare gli Uffici della Motorizzazione per concordare le date per le prove.

Egli definisce tale attività come "coordinamento di programmi di prove, verifiche e collaudi di natura omologativa con funzionari tecnico-amministrativi", ma in concreto tutto si riduceva nel contattare i funzionari preposti alle omologazioni per concordare date e luoghi delle prove. (teste Remoli: "...telefonava al Ministero dei Trasporti"

"andò una volta a Roma per concludere delle pratiche di omologazione").

Altra attività svolta dal Di Camillo è quella di assistenza alle prove tecniche per l'omologazione e di sottoscrizione dei relativi verbali.

Come detto dal teste Remoli "la firma impegna ovviamente l'azienda ed ha rilevanza sia penale che civile della rispondenza alla realtà di quanto dichiarato nei relativi verbali".

Basta questo per comprendere che le attività di collaudo erano totalmente riservate ai funzionari addetti all'omologazione, operazioni alle quali assisteva il Di Camillo (ma anche D'Amico Domenico,

semplice operaio) e che si concludevano con la redazione di verbali da parte dei tecnici omologatori, verbali che venivano sottoscritti dai soggetti presenti per delega dell'azienda.

In sostanza la sottoscrizione dei verbali non comportava né assunzioni di responsabilità (salvo quelle di rispondenza al vero di quanto si verbalizzava, come precisato dal teste Remoli), né la necessità di particolari cognizioni, che andassero aldilà di quelle legate alla propria qualificazione professionale di Perito Meccanico.

Anche in questo particolare momento il Di Camillo intanto poteva operare ed essere presente, per una specifica delega aziendale, rinnovata negli anni: nessuna autonomia operativa gli competeva né avrebbe potuto compiere quegli atti senza la delega dell'azienda.

Ma la questione va vista anche sotto un diverso profilo : quali sono le mansioni che il Di Camillo ha svolto e svolge che possono ricondursi alla VI o alla VII categoria.

Siamo ansiosi di conoscere le argomentazioni che verranno offerte in sede conclusionale, ma siamo fin d'ora certi che difficilmente saranno idonee a modificare la risultanza di causa.

Il Di Camillo, come più volte ripetuto, ha provveduto a predisporre le pratiche di omologazione, a tenere i contatti con i vari Uffici e a presenziare alle prove tecniche di collaudo: queste sono state le sue principali, e prevalenti, mansioni: le altre attività, se ve ne sono state, risultano assolutamente marginali, occasionali e, comunque, sempre rientranti nella declaratoria delle mansioni della categoria Va, cui lo stesso risultava inquadrato.

Il CTU ha chiarito molte cose in ordine alle mansioni del lavoratore in relazione alla categoria di inquadramento, ed ha rilevato come, in relazione alla pretesa del Di Camillo, esaminando le mansioni effettivamente svolte dallo stesso, relativamente alle modalità ed alle finalità dei compiti svolti, non è dato riscontrare il riconoscimento vantato.

In buona sostanza il CTU rileva come le attività svolte dal Di Camillo, così come dallo stesso descritte, ed obiettivamente considerate, non possono essere considerate come rientranti nella VII categoria.

Lo stesso CTU precisa, comunque, che vanno considerate le "responsabilità" attribuite al Di Camillo o, comunque, facenti capo allo stesso.

Ma come abbiamo già rilevato, e la prova testimoniale lo ha confermato in pieno, al Di Camillo non sono state attribuite responsabilità di sorta, nè responsabilità facevano capo allo stesso.

Il ricorrente ha provato di aver sempre predisposto tutte le pratiche di omologazione, di aver avuto contatti con gli Uffici della Motorizzazione e di aver presenziato alle prove tecniche di collaudo: niente altro.

Di contro è stata fornita la prova dal resistente che le mansioni svolte dal Di Camillo erano direttamente collegate alla sua qualifica professionale (Perito Meccanico), consistevano nel controllo di

documentazione tecnica senza alcuna possibilità di interferire o di modificare, di approntamento di schede tecniche precostituite, di preparazione di relazioni tecniche sulla scorta degli elementi forniti dalla casa madre: in conclusione si trattava di attività ampiamente rientranti nella categoria di appartenenza (V^oa).

Nessuna attività di "coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda" nè svolgimento di "attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali" (tutte della VII categoria), nè svolgimento di "funzioni direttive o che richiedano particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite".

Il solo fatto di sottoscrivere le domande di omologazione non costituisce fatto idoneo a modificare il rapporto, se si considera che si tratta pur sempre di una attività "semplice" perchè realizzata sulla scorta di documenti tecnici già studiati in Giappone e insuscettibili di essere modificati.

Il tanto richiamato "studio di normative tecniche vigenti in Italia ed all'estero in merito alle disposizioni di legge sulla circolazione stradale" si risolve in una attività talmente marginale da non poter essere presa nemmeno in considerazione; così come lo studio delle definizioni tecniche è stato escluso dal teste Fantinelli, e non è stato assolutamente provato dal ricorrente: peraltro risulterebbe in contrasto con la impostazione centralistica data dalla Honda Japan alla propria attività, che prevede che qualsiasi cosa debba provenire dal Giappone, e tutto deve essere fatto in perfetta osservanza delle disposizioni date dalla casa madre.

In conclusione il Di Camillo ha sempre e solo provveduto a

predisporre le domande di omologazione con relativa documentazione, e ciò senza alcuna autonomia operativa, ma solo in esecuzione di direttive precise, senza discrezionalità alcuna e senza facoltà di decisione.

Va ribadito : responsabile del servizio Omologazione è sempre stato l'ing. Fantinelli, ed il ricorrete Di Camillo ha sempre e solo svolto mansioni direttamente legate alla propria qualifica professionale ed alla categoria di appartenenza.

Pertanto il ricorso va respinto con ogni conseguenza.

* * * * *

Resta da esaminare l'impugnativa relativa alla sanzione disciplinare inflitta al Di Camillo per i fatti verificatisi in data 4.4.93 e 7.4.93.

L'ing. Fantinelli, che, come è stato provato, è il Responsabile del Servizio Ricerca Sviluppo e Omologazione, nella sua qualità di superiore diretto di Di Camillo Fabio, in data 2.4.93 lasciava istruzioni scritte allo stesso perchè predisponesse una domanda di omologazione per "antidisturbo radio dei mod S050 Bali e SNR 125F".

La mattina del 5.4.,93, lunedì, lo stesso Fantinelli era a Nardò con il sig. Stornelli per delle prove di omologazione. Già al mattino, secondo quanto riferisce, telefonò al Di Camillo chiedendo se avesse trovato l'appunto, ricevendo risposta positiva; verso le ore 14.15 telefonava di nuovo per sapere se tutto era pronto, ricevendo risposta negativa.

Ripartiva con il funzionario Stornelli e, giunto presso lo stabilimento in Atessa, accertava che il Di Camillo non aveva approntato la domanda, per cui era costretto a provvedere direttamente alla predisposizione della domanda, aiutato dalla Romagnoli, ed a correre a Pescara per eseguire i versamenti necessari entro la sera stessa, altrimenti avrebbe visto saltare la possibilità di omologazione già preannunciata per il giorno 16.4.93.

Assume in Di Camillo che non poteva predisporre una domanda datata 2.4.93 in quanto in quella data era stato assente per malattia e perchè non poteva preparare una domanda senza allegare la relativa documentazione.

Assume, inoltre, che si sarebbe trattato di falso in scrittura privata e di violazione delle norme del codice della strada e della normativa CEE, che richiedono di predisporre la domanda completa di tutti i documenti

Appare evidente che si tratta solo di un atteggiamento strumentale del Di Camillo, il quale, improvvisamente, avendo deciso di dare corso ad una azione diretta al conseguimento dell'inquadramento alla VII categoria, contesta il suo superiore, disconoscendone la qualifica e la funzione, e rifiuta di eseguire gli ordini ricevuti.

Il Di Camillo non poteva entrare nel merito degli ordini ricevuti, ma anche se avesse potuto farlo, va detto che quanto richiestogli non poteva concretizzare un falso o una violazione di norme CEE.

Va rilevato come lo stesso non abbia mai contestato l'ordine ricevuto, ma si è limitato a non eseguirlo. Ove avesse contestato in occasione delle telefonate, il Fantinelli avrebbe potuto provvedere in altro modo o avrebbe potuto far pervenire ordine scritto a mezzo Direttore del Personale, stante la sua assenza dalla sede lavorativa.

Solo in sede di contestazione di addebito ha dato le giustificazioni che formano oggetto del ricorso.

La tesi secondo la quale la domanda deve essere necessariamente corredata della documentazione è risultata priva di fondamento. I testi, peraltro addotti dal ricorrente, hanno affermato che la domanda può anche pervenire senza documentazione, e che gli Uffici provvedono a chiedere i documenti mancanti, e che solo se questi non vengono depositati la domanda viene accantonata.

Quindi si tratta di una vera e propria scusa del Di Camillo per giustificare il suo atto di insubordinazione.

I testi Romagnoli e Silvestri hanno affermato di essere stati informati che il loro superiore era l'Ing. Fantinelli, e ciò con la stessa lettera di trasferimento al servizio omologazione.

Appare, quindi, non credibile il Di Camillo quando dice di non aver mai saputo che l'Ing. Fantinelli era il suo superiore: egli doveva ben conoscere l'organigramma della Honda, era a conoscenza della circostanza che l'Ing. Fantinelli era il referente della Honda Japan; doveva ben sapere che le note di qualifica le faceva Fantinelli.

In definitiva sapeva chi era il suo superiore, se è vero come è vero, che si rivolgeva proprio a Fantinelli ~~per chiedere i permessi per malattia, come risulta provato.~~

Uguualmente si è trattato di insubordinazione il giorno 7.4.93, quando il Di Camillo ha messo in dubbio la esistenza del rapporto di subordinazione, contestando il Fantinelli. La circostanza è riferita oltre che dal Fantinelli anche dal Silvestri, il quale era presente ai fatti.

Il comportamento del Di Camillo costituisce incontestabilmente una infrazione disciplinare, punibile con la sospensione, tenuto conto della sua gravità: non va dimenticato che i fatti contestati al Di Camillo si sono verificati in presenza del restante personale addetto al Servizio Omologazioni, e ciò, da solo, rende ancora più grave l'infrazione.

Il teste Silvestri ha riferito proprio il colloquio intervenuto tra il Di Camillo ed il Fantinelli, in occasione del quale il primo ha messo in dubbio la sovraordinazione del secondo.

La teste Romagnoli ha riferito la circostanza delle due telefonate ricevute dal Di Camillo ("E' vera la circostanza capitolata al punto sette di parte convenuta.. Al punto sette si chiede: "Vero che il giorno 4.4.93 il Di Camillo ha ricevuto due telefonate dall'Ing. Fantinelli con

disposizione di preparare la domanda per l'omologazione del sistema antidisturbo radio del Bali e della NSR 125") da parte dell'Ing. Fantinelli.

A noi sembra che la prova della legittimità del provvedimento sia stata fornita, per cui il ricorso va rigettato anche sotto questo ulteriore profilo.

Si conclude per il rigetto delle domande proposte, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio.

Lanciano, 28 Novembre 1994

Avv. Tito Codagnone

